

Pubblicato il 19/10/2017

N. 01568/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 01088/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2017, proposto da:  
Antonio Amoruso, rappresentato e difeso dagli avvocati Stanislao  
Acri, Paolo Carrozzino, con domicilio eletto presso lo studio Paolo  
Carrozzino in Belvedere Marittimo, corso Europa, 70;

*contro*

Comune di Rossano, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, N.  
23;

*nei confronti di*

Gaetano Spataro non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Annullamento previa sospensione in via immediata dell'efficacia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 04.07.2017, avente ad oggetto Individuazione Area delle Posizioni Organizzative - Nuova Istituzione, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Rossano il 07.07.2017, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque collegato e connesso e condanna del Comune di Rossano, ex art.30 C.P.A., al risarcimento del danno da c.d. perdita di chance.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rossano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, per quanto concerne la possibilità di eventuali contestazioni, da parte degli incaricati non confermati, e l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente ad esprimersi in merito, si evidenzia che, dopo che l'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, il criterio di riparto tra la nuova giurisdizione del Giudice del Lavoro e la giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo va individuato nella distinzione fra atti di macro-organizzazione (contenenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici), ed atti di micro-organizzazione, (adottati per il loro concreto

funzionamento e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo) (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, n. 42 del 2006).

Ritenuto che gli atti di macro-organizzazione che, pur potendo avere una concreta influenza sul rapporto di pubblico impiego, non costituiscono però espressione diretta del potere di gestione di tale rapporto, sono manifestazione del più generale potere di organizzazione dei pubblici uffici.

Ritenuto in particolare che tali 'atti organizzativi', proprio in quanto aventi carattere generale, non ineriscono alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, ma si pongono, quali veri e propri atti amministrativi, a monte dei rapporti stessi, e costituiscono l'esplicazione di una attività di carattere pubblicistico, finalizzata all'organizzazione complessiva dell'Ente, a fronte della quale sussistono in capo agli interessati posizioni di interesse legittimo, con la conseguenza che non soltanto tale attività resta disciplinata dal diritto amministrativo, e non dal diritto civile, ma anche che il sindacato sulla sua legittimità resta, pertanto, riservato al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità (Cass. 16247/2014);

Dato atto che, nel caso, gli atti in contestazione afferiscono l'istituzione (e non l'attribuzione) delle posizioni organizzative e quindi atti di macro organizzazione e che la ridefinizione dell'organizzazione delle strutture dell'ente, che comporti eventualmente anche la soppressione di alcune posizioni organizzative, rientra nei poteri latamente discrezionali della pubblica amministrazione, che opera nell'interesse pubblico;

Ritenuto, inoltre, che, a fronte del detto potere, non sussistono posizioni di vantaggio acquisite al mantenimento della titolarità di una posizione organizzativa, considerato altresì che trattasi di incarico attribuito a tempo determinato;

Ritenuto che l'istituzione delle posizioni organizzative rappresenta esplicazione di una funzione di lata discrezionalità, avverso la quale possono essere mosse esclusivamente censure di macroscopica irrazionalità o travisamento evidente del fatto: vizi che, alla stregua delle deduzioni di parte, non è dato riscontrare;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato;

Ritenuto che, per la particolarità del contenzioso, è possibile compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

## IL SEGRETARIO